

ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI

ATTO DI DENUNCIA – QUERELA EX ARTT. 333 E 336 C.P.P.

Il/La sottoscritto/a _____ (C.F.: _____), nato/a il _____ a _____ e residente in _____, espone quanto segue:

PREMESSO CHE

IN FATTO

In data _____, lo/la scrivente riceveva l'allegata comunicazione (**doc. 1**), sottoscritta dal Ministero della Salute in persona del Direttore Generale Giuseppe Viggiano ed avente ad oggetto l'avvio del procedimento sanzionatorio per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del d.l. n. 44/2021.

A mezzo di tale comunicazione il citato dicastero avvisava il/la sottoscritto/a che, in mancanza di trasmissione della certificazione esonerativa da inoltrarsi alla competente azienda sanitaria, sarebbe stato/a a lui/lei notificato *“un Avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, per il pagamento, entro sessanta giorni, della sanzione pecuniaria di euro 100”*.

IN DIRITTO

La condotta del Ministero della Salute, attuata di concerto con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e la competente azienda sanitaria locale, configura gli estremi dei reati di **falso ideologico** (art. 479 c.p.) e **tentata estorsione** (art. 629 c.p.).

Infatti, stando a quanto il Ministero dichiara espressamente, le sanzioni pecuniarie minacciate nell'atto di avvio del procedimento sono contemplate *“nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale previsto per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2”*.

Trattasi di un'affermazione palesemente falsa, in quanto i vaccini attualmente in commercio sono diretti ad attenuare gli effetti della malattia nota come “Covid-19” e non prevengono alcun contagio (non

STUDIO LEGALE

Avv. Nino Filippo Moriggia
Romano di Lombardia - Via Duca d'Aosta n. 135/D
Tel. 0363 / 91.24.96 - Fax 0363 / 91.77.96
Pec ninofilippo.moriggia@brescia.pecavvocati.it

immunizzano, per dirla tutta), ciò per esplicita ammissione delle case produttrici (“*Spikevax è un vaccino usato per prevenire COVID-19, malattia causata dal coronavirus SARS-CoV-2*”, pag. 1, foglio illustrativo vaccino Moderna; “*Comirnaty è un vaccino utilizzato per la prevenzione di COVID-19, malattia causata dal virus SARS-CoV-2*”, pag. 1, foglio illustrativo vaccino Pfizer) e finanche dello stesso Ministero della Salute, (<https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioFakeNewsNuovoCoronavirus.jsp>).

È oramai un fatto notorio, invero, l’inidoneità dei vaccini ad evitare che il soggetto vaccinato possa esser comunque contagiato e nello stesso tempo trasmettitore della malattia

([https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099\(21\)00768-4/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/laninf/article/PIIS1473-3099(21)00768-4/fulltext),
<https://www.federfarma.it/Edicola/Filodiretto/VediNotizia.aspx?id=22525>).

I delitti di falsità in atti sono caratterizzati, com'è noto, da una natura plurioffensiva. Essi, in via immediata e diretta, tutelano il bene giuridico della fede pubblica, da individuarsi nella fiducia che la collettività ripone nella verità e genuinità di determinati documenti e nella speditezza e certezza della loro circolazione, mentre, in via mediata ed indiretta, viene altresì tutelato l'interesse specifico che il documento genuino garantisce.

Quanto alla nozione di atto pubblico, è stato chiarito che tale concetto è più ampio di quello abbracciato in sede civilistica dall'articolo 2699 c.c., venendo a ricomprendersi in esso tutti quei documenti formati dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni, attestanti fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza ed aventi attitudine ad assumere rilevanza giuridica.

Nel concetto di atto pubblico vengono altresì ricondotti gli atti interni della p.a., che siano destinati, tramite un apporto conoscitivo o valutativo, a far parte del procedimento amministrativo.

Per quel che invece attiene al reato di cui all'art. 629 c.p., nuovamente il bene giuridico tutelato è di natura plurioffensiva, avendo ad oggetto sia il patrimonio che la libertà di autodeterminazione.

In tal caso l'aspetto rilevante è che l'obbligo *de quo* è stato introdotto in relazione ad un farmaco che ha natura **sperimentale**.

Nello specifico, con determina del 14.06.2021, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 141 del 15-06-2021, il Direttore Generale dell'AIFA ha stabilito che: “*i medicinali «Comirnaty» e «COVID-19 Vaccine Moderna» sono inseriti, esclusivamente ai fini del “razionale scientifico”, nell'elenco dei farmaci di cui alla legge n. 648/1996*”.

Orbene, per "razionale scientifico" si intende l'osservazione in sperimentazione di un farmaco o di una terapia che mette in evidenza le carenze conoscitive sull'argomento oggetto dello studio; il rationale di un lavoro prevede l'identificazione di un'ipotesi sperimentale che deve essere verificata (o smentita) dalle strategie messe in atto.

Trattasi, nel caso in esame, di sperimentazione in piena regola, la cui *species* è stata espressamente riconosciuta dall'AIFA mediante la summenzionata determina.

Il medico che utilizza un farmaco inserito nell'elenco della l. n. 648/1996 (quali sono i cosiddetti vaccini mRNA anti SARS-CoV-2), deve farlo nel rispetto delle condizioni e delle modalità d'uso dei singoli farmaci, indicate ed inserite in tale elenco, dichiarando l'assunzione di responsabilità del trattamento ed acquisendo il consenso informato del paziente.

A tale riguardo, la somministrazione del vaccino prevede la sottoscrizione, da parte del soggetto sottoposto, di un modulo per il consenso informato in cui, tra l'altro, appare l'obbligo di prestare il consenso - coattivamente - secondo le indicazioni riportate nella modulistica prestampata, uguale per tutti i vaccini.

Il consenso, nel caso che qui interessa, viene di fatto estorto dietro la minaccia della sanzione pecuniaria; questo, evidentemente, non è un consenso informato.

Il soggetto, infatti, si trova **costretto a dover scegliere** se sottoporsi ad un **trattamento sanitario sperimentale** o subire un **depauperamento patrimoniale**, vedendo inevitabilmente frustrata la propria libertà di scelta terapeutica e autodeterminazione.

Il tutto, lo si ripete, senza acquisire un consenso informato che garantisca la piena volontarietà della partecipazione alla sperimentazione e senza prevedere una adeguata copertura assicurativa per chi partecipi alla sperimentazione.

L'imposizione di un trattamento che non sia garantito nella sua sicurezza e/o nella sua efficacia o in relazione al quale residuino rimarchevoli dubbi da parte della Comunità scientifica di riferimento, si scontra irrimediabilmente con la tutela della salute garantita dall'**art. 32 Cost.** (v. sul punto, Corte Cost., sentt. nn. 307/1990, 258/1994, 118/1996, 207/2012, 162/2014 e 5/2018), in taluni casi, come in quello appena esposto, sconfinando in fattispecie penalmente rilevanti.

Tutto ciò premesso, il/la sottoscritto/a, come sopra generalizzato/a, sporge formale

DENUNCIA/QUERELA

STUDIO LEGALE

Avv. Nino Filippo Moriggia
Romano di Lombardia - Via Duca d'Aosta n. 135/D
Tel. 0363 / 91.24.96 - Fax 0363 / 91.77.96
Pec ninofilippo.moriggia@brescia.pecavvocati.it

nei confronti di tutti i soggetti, compiutamente identificati dal Pubblico Ministero, a carico dei quali verranno ravvisati gli estremi per procedere giudizialmente in ordine a tutti i reati che l'Autorità giudiziaria competente vorrà ravvisare nei fatti sopra esposti ed in quelli che saranno accertati nel corso delle indagini. A puro titolo di esempio si indicano: Ministro della Salute, Agenzia delle Entrate, Dirigente dell'ASL competente per Territorio ed eventualmente i responsabili del procedimento.

Il/La sottoscritto/a chiede espressamente la punizione dei responsabili a norma di legge per i fatti denunciati, con riserva espressa di costituirsi parte civile per il risarcimento dei danni tutti, morali e materiali, subiti e subendi.

Chiede, altresì, di essere avvisato/a *ex art. 406 c.p.p.* in caso di richiesta di proroga delle indagini preliminari ed *ex art. 408 c.p.p.* in caso di richiesta di archiviazione e dichiara sin da ora di opporsi alla definizione del procedimento mediante decreto penale di condanna.

Si allega la seguente documentazione:

All. 1: Comunicazione di avvio del procedimento sanzionatorio.

Con osservanza.

Luogo _____

data _____

Firma
